

È possibile rifiutare la nomina a Preposto alla sicurezza?

Dobbiamo distinguere tra NOMINA del preposto ed INDIVIDUAZIONE del preposto.

Il D. Lgs. 81/2008, aggiornato dalla L. 215/2021, prevede l'obbligo della INDIVIDUAZIONE dei preposti alla sicurezza da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, la funzione di preposto nella scuola discende automaticamente dalla natura dell'incarico svolto.

Il preposto alla sicurezza è colui che sovrintende ad una lavorazione svolta da altri, controllando che sia eseguita correttamente in termini di sicurezza. Nella scuola sono equiparati ai lavoratori anche gli studenti, quando facciano uso di laboratori.

Di conseguenza, la funzione di preposto attiene ad esempio ai docenti e agli ITP durante le attività di laboratorio; ai responsabili di plesso se organizzano le sostituzioni e la vigilanza; al DSGA se dà indicazioni alla segreteria per l'uso dei videotermini.

Quando si ricopre una di queste mansioni, l'incarico di preposto non può essere rifiutato.

Invece la nomina a preposto non può essere conferita a chi non svolge la mansione di sovrintendere al lavoro di altre persone.

Infatti, la norma non impone affatto al datore di lavoro di avere una struttura organizzativa, in cui un lavoratore ricopra mansioni cui attiene il ruolo di preposto; in mancanza di delegati con mansioni specifiche, è lo stesso Dirigente Scolastico che svolge la funzione di preposto.

In conclusione, chi ha rifiutato l'incarico di responsabile di plesso **non può** essere nominato preposto, poiché non si trova in una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri lavoratori.

Infine, la legge prevede comunque che il preposto possa ricevere un compenso dalla contrattazione di istituto e che debba frequentare apposito corso in presenza.